



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA**

**Integrazioni e modifiche alle indicazioni operative in tema di convenzione di  
negoziatazione assistita ex L. 162/2014**

Il Procuratore della Repubblica

Viste le Linee guida del 30.4.2015 Prot. 1030 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, elaborate d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Sezione di Latina dell'Osservatorio Nazionale di diritto di famiglia;

visti i propri provvedimenti n.1743/2019/E del 4.12.2019 e n.239.U del 6.2.2023, contenenti indicazioni operative da seguire presso la Procura della Repubblica di Latina in tema di convenzioni di negoziazione assistita trasmesse ai sensi della disposizione di cui all'art. 6 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162;

Ritenuta la necessità di disporre integrazioni e modifiche alle predette indicazioni operative, alla stregua dell'attuale formulazione dell'art. 6 citato e delle disposizioni di cui al d.lgs. 10.10.2022, n.149;

**DISPONE**

- nelle richiamate Linee guida del 30.4.2015 Prot 1030 il termine per la proposizione della domanda di divorzio va indicato in mesi sei (6) o dodici (12), alla stregua di quanto previsto dalla sopravvenuta L. 55/2015;
- alla stregua dell'art. 6, comma 2-bis, del D.L. 12.9.2014 n.132, convertito in legge 10.11.2014 n.162, la convenzione di negoziazione assistita ed anche i relativi allegati vanno inviati esclusivamente a mezzo pec dagli avvocati all'indirizzo [prot.procura.latina@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.latina@giustiziacert.it), già indicato, con riferimento al periodo emergenziale da COVID-19, nella nota della Procura del 3.6.2020 prot.752/20;
- il provvedimento del procuratore della Repubblica verrà comunicato digitalmente agli avvocati di tutte le parti ex comma 2 e 2 bis dell'art. 6 citato, come da ultimo modificato (e non consegnato in originale all'avvocato che ha presentato la convenzione, come da indicazioni della nota prot. 1743/2019 richiamata);

- la eventuale trasmissione al Presidente del Tribunale, prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto citato, potrà avvenire, oltre che nella ipotesi in cui il procuratore della Repubblica non ritenga l'accordo rispondente all'interesse dei figli, anche ove ritenga opportuno procedere al loro ascolto;
- nella ipotesi in cui le parti stabiliscano, nell'accordo di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dell'unione civile, la corresponsione di un assegno in unica soluzione (previsione introdotta dal comma 3 bis dell'art. 6 decreto citato) la valutazione di equità di cui all'art. 5 comma 8 L 898/1970 è certificata nell'atto dagli avvocati;
- la competenza territoriale, specificata nella nota Prot. 1743/2019/E con richiamo all'art. 706 cpc e art. 4 legge 898/1970 previgenti, va ora fissata, alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 473-bis.11 cpc, all'art. 473-bis. 47 cpc ed all'art. 473-bis.51 cpc, con riguardo alla residenza o al domicilio dell'una o dell'altra parte e non più all'ultima comune; nel caso in cui la convenzione di negoziazione assistita riguardi un minore è competente l'autorità giudiziaria del luogo in cui il minore ha la residenza abituale;
- con riguardo a quanto previsto nelle indicazioni operative di cui al provvedimento n.1743/2019/E del 4.12.2019 va precisato, in relazione alla documentazione da allegare all'accordo di divorzio, che la stessa deve ricomprendere, qualora vi sia stata una precedente separazione giudiziale, la copia autentica della sentenza di separazione con l'attestazione di passaggio in giudicato, unitamente al verbale presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati e, quanto alla documentazione da allegare all'accordo per la modifica delle condizioni di divorzio, che la stessa deve ricomprendere la copia autentica della sentenza di divorzio (non di separazione personale) con l'attestazione del passaggio in giudicato;

rimangono ferme, per il resto, anche per le allegazioni indicate, le Linee guida del 30.4.2015 Prot. 1030 e le disposizioni dei provvedimenti n.1743/2019/E del 4.12.2019 e n.239.U del 6.2.2023, dapprima citati.

Si comunichi al procuratore aggiunto, ai colleghi, ai vice procuratori onorari, alle direttrici amministrative, al personale dell'ufficio affari civili, e, per opportuna conoscenza, al Presidente del Tribunale di Latina, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, con invito a quest' ultimo a divulgare tra gli iscritti il presente provvedimento.

Il presente provvedimento andrà inserito nel sito web della Procura della Repubblica di Latina.

Latina 22 maggio 2023

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
Giuseppe de Falco

